## **COMUNE DI CORTONA**

## PROVINCIA DI AREZZO

## SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA

## CONTRATTO DI COMODATO

L'anno Duemilaundici il giorno	del mese di	in Cortona,
presso L'Ufficio Segreteria, tra i Sigg.ri:		
1) Dr. Alfredo GNERUCCI, nato a Cortona il 2	6.8.1951, domicifiat	o per la funzione presso il
Palazzo Municipale di Cortona, nella sua qualità	di Dirigente di dett	o Comune, il quale dichiara di
agire in questo atto in nome e per conto del Con	nune che rappresenta	a, in esecuzione del Decreto
Sindacale n. 10 del 1.10.2004 (codice fiscale Co	omune: 00137520510	6) di seguito indicato come
comodante;		
2) Dr. Fabrizio RAFFAELLI nato a	il 25.04.1960	nella sua qualità di
Commissario liquidatore dell' Apt (C.F	))di seş	guito indicato come
comodatario;		

- è intenzione del Comodante promuovere attività di promozione turistica;
- che il Comune di Cortona promuove il progresso civile, sociale ed economico della comunità locale incentivando la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali partecipando e sostenendo le attività di altri enti locali;

Premesso che

- che in seguito alle soppressioni delle APT da parte della Regione Toscana (legge regionale n. 65 del 30-12.2010) le amm.ni provinciali gestiscono direttamente le funzioni nel settore della promozione locale del turismo:
- che tali attività possono essere meglio realizzate attraverso la collaborazione con la Provincia di Arezzo;
- Ritenuto opportuno concedere all'amministrazione provinciale due vani, in comodato d'uso gratuito, situati in Palazzo Casali adiacenti e comunicanti con gli uffici cultura comunali

Tanto premesso e considerato tra le parti come sopra costituite ed in esecuzione della deliberazione di
quanto segue:
Art. 1 – La premessa forma parte integrante del presente atto.  Art. 2 – Il comodante concede in comodato d'uso gratuito al comodatario, n. 2 locali siti in Cortona Piazza Signorelli; Il Comodatario accetta le n. 2 vani e si impegna ad utilizzarli esclusivamente per i fini istituzionali dell'amm.ne provinciale – settore turistico.  Art. 3 – La durata del presente contratto è fino al 31.12.2014, rinnovabile per pari periodo con comunicazione scritta da parte del Comodante al Comodatario. Il Comodante può risolvere la presente convenzione solo per cause di forza maggiore (emergenza pubblica eventi imprevisi al imprevisi). Il Comodante si impegna, nel caso di specie, a produrre la documentazione attestante l'evento accaduto. Il Comodatario, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto al Comodante.  Art. 4 – Il Comodatario si servirà dei locali sopra descritti, con la dovuta diligenza, esclusivamente per adibirli ad attività istituzionali dell'Agenzia e per la realizzazione di progetti in materia di sviluppo turistico.  Art. 5 – Il Comodatario è tenuto a custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento dello stesso, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso.  Art. 6 – Sono a carico esclusivo del Comodante le spese dovute per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, ivi comprese le spese di pulizia. Fornitura acqua, fornitura energia elettrica e traffico telefonico.  Art. 7 – Per quanto non espressamente stabilito contemplato nel presente contratto, si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.  Art. 8 – A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto, dovrà essere, inderogabilmente, apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.  Art. 9 – Per qualsiasi azione, o controversia derivante e/o susseguente dal contratto in oggetto, sarà competenza esclusivamente il Foro di Arezzo.  Art. 10 – Il presente contr
Letto, confermato e sottoscritto, li
Per il Comodatario  Per il Comodatario